Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 4 settembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 23 giugno 1946, n. 74.
Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma il 26 aprile 1946, tra il Governo italiano e il rappresentante della « Cooperative for American Remittances to Europe Inc. ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per le poste e telecomunicazioni e per i trasporti;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma il 26 aprile 1946, tra il Governo italiano e il rappresentante della « Cooperative for American Remittances to Europe, Inc. » di New York.

Art. 2.

In esecuzione dell'Accordo approvato con il presente decreto sono concesse tutte le esenzioni di carattere tributario previste dall'Accordo medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'Accordo anzidetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1946

DE GASPERI

SCOCCIMARRO — SCELBA — LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1946.
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 69. — FRASCA

Accordo tra il Governo italiano e la « Cooperative for American Remittances to Europe Inc. »

Premesso che, come parti di una comune razza e come membri della stessa umanità, i popoli dell'emisfero occidentale partecipano vivamente alle infelici condizioni delle vittime della guerra in Europa; e che, risparmiati a causa della situazione geografica da molti orrori della guerra sono ansiosi di dividere le loro risorse con i popoli meno fortunati di loro;

stante che la « Cooperative for American Remittances to Europe, Inc. » (in seguito chiamata C.A.R.E.) è stata preposta ad organizzare individui ed associazioni nell'emisfero occidentale per assistere individui ed associazioni in Europa con doni di generi alimentari ed altri generi urgentemente necessari; e

stante che il Governo italiano (in seguito chiamato il Governo) è ben lieto dell'assistenza che, attraverso la C.A.R.E., viene proposto di estendere ad individui ed organizzazioni in Italia.

Il Governo italiano, rappresentato dal signor ALCIDE DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei Ministri del Governo italiano e la « Cooperative for American Remittances to Europe, Inc. » rappresentata dal signor LINCOLN CLARK, « Assistant to the Executive Director of CARE », hanno concordato quanto appresso:

1° Lo scopo principale di questo Accordo è quello di facilitare ed estendere i doni volontari di alimenti e di altri generi urgentemente necessari, da parte di persone ed organizzazioni fuori Italia a persone e legali organizzazioni esistenti in Italia designate dai donatori o per loro conto. Altre « merci », oltre che generi alimentari, possono essere incluse nel presente Accordo a seguito di mutuo consenso fra le Parti; ma eccettuati i casi da concordarsi, la parola « Commodites » si riferirà soltanto ad alimenti. E' specificatamente inteso dalle Parti che i pacchi viveri, conosciuti come « 10-in-1 » e descritti nell'allegato *A*), sono quelli oggetto del presente Accordo.

2° La C.A.R.E. provvederà:

a) ad emettere, contro pagamento fatto da persone ed organizzazioni fuori Italia, buoni per pacchi-dono i quali buoni rappresentano alimenti da consegnare a persone, gruppi e legali organizzazioni esistenti in Italia, designati dai donatori o per loro conto;

b) inoltrare tali buoni per la consegna ai destinatari in Italia a favore dei quali i detti pacchi sono spediti;

c) procurare generi alimentari da fonti fuori Italia, principalmente dagli Stati Uniti d'America, e curare la loro consegna in Italia in quantitativi sufficienti ad effettuare consegne in conformità con i pagamenti ricevuti;

d) infine la C.A.R.E. destinerà per soccorsi, riabilitazione, ricostruzione od altro caritatevole scopo, a vantaggio dell'Italia, l'equivalente di tutti i pagamenti ricevuti per l'invio di pacchi viveri in Italia, dedotte le spese per la gestione del servizio od allo scopo di ovviare ad una congrua parte delle spese generali sostenute dalla C.A.R.E. per tali operazioni. La C.A.R.E. interpellerà il Governo italiano in merito all'utilizzo previsto di tali ammontari.

3° Il Governo italiano riconosce il carattere benefico di tali operazioni ed autorizza la C.A.R.E. ad impiegare i servizi di quella organizzazione in grado di assolvere tale compito in Italia per la distribuzione di detti pacchi viveri ai destinatari italiani e per quelli accentrati dalla C.A.R.E. per tale scopo. La scelta di questa organizzazione da parte della C.A.R.E., come pure qualsiasi modificazione che dovesse verificarsi per l'avvenire in tale scelta, saranno concertate con il Governo italiano. Tuttavia la C.A.R.E. è autorizzata ad occuparsi delle operazioni di distribuzione qualora non si dovesse pervenire ad altra soluzione soddisfacente. Resta inteso che le parole « Organizzazione di distribuzione » usate in questo Accordo si riferiscono alla organizzazione scelta dalla C.A.R.E. oppure alla C.A.R.E. medesima qualora questa assuma la distribuzione.

4° Il Governo italiano si impegna:

a) ad ammettere, in esenzione da ogni diritto, i pacchi viveri forniti dalla C.A.R.E. secondo il presente Accordo, come pure i mezzi forniti all'organizzazione distributrice per la pratica esecuzione delle operazioni previste in questo Accordo ed altresì i mezzi importati dalla C.A.R.E. stessa per proprio uso per lo svolgimento di dette operazioni;

b) a non imporre diritti, tributi od imposte:

1) sui pacchi viveri forniti dalla C.A.R.E., sia presso la C.A.R.E. che presso la Organizzazione distributrice o presso i destinatari;

2) sulla C.A.R.E., suoi capitali, proprietà, redditi, operazioni o transazioni, o salari o altre rimunerazioni al personale dipendente corrisposti dalla C.A.R.E. ai propri dipendenti di nazionalità non italiana e non residenti in Italia;

3) sulla organizzazione distributrice, suoi capitali, proprietà, redditi, operazioni o transazioni connesse con le operazioni contemplate con il presente accordo;

c) affinchè i pacchi viveri forniti dalla C.A.R.E. non vengano sottoposti a requisizioni, distruzioni o destinati diversamente dagli scopi dei donatori, sia prima che dopo la consegna al definitivo destinatario in Italia;

d) considerare tali pacchi viveri come assegnazione supplementare dell'attuale razionamento;

e) ad accordare alle operazioni di scarico, trasporto, immagazzinamento di detti pacchi viveri e degli altri materiali forniti dalla C.A.R.E. secondo il presente Accordo, la stessa precedenza concessa ad altre merci importate a scopo di soccorso, nonchè a fornire ogni possibile servizio necessario per lo scarico, trasporto ed immagazzinamento secondo le tariffe correnti ed altresì ogni possibile assistenza nell'ottenere e facilitare tali servizi, procurandoli eventualmente altrove se necessario;

f) provvedere ove possibile e senza aggravio, alla protezione effettiva contro furti, inclusa la polizia di protezione, per tutti i pacchi viveri o per le forniture e materiali indicati nel presente Accordo; autorizzare ed assistere la C.A.R.E. e l'organizzazione di distribuzione a provvedere a tale sorveglianza anche direttamente, qualora il Governo italiano non sia in grado di esercitarla.

g) autorizzare la C.A.R.E. a fornire i pacchi viveri di opportune indicazioni circa la loro provenienza ed il loro uso e fornire assicurazione che tali indicazioni non saranno nè rimosse nè cancellate;

h) provvedere affinchè la C.A.R.E. possa ottenere, in cambio di moneta degli S.U.A., moneta italiana che dovesse occorrerle, allo stesso cambio concesso alle rappresentanze dei Governi esteri o ad Organizzazioni pubbliche;

i) facilitare le operazioni della C.A.R.E. e del l'Organizzazione di distribuzione previste nel presente Accordo in ogni modo possibile, inclusa la concessione di opportune credenziali al personale impiegato in dette operazioni; fornire assistenza per alloggio e spostamenti di servizio e concedere la precedenza nelle comunicazioni sia all'interno che per quanto concerne le comunicazioni con gli uffici della C.A.R.E. all'estero;

j) permettere alla C.A.R.E. di effettuare, in deroga a tutte le restrizioni all'esportazione, e in esenzione di diritti, l'esportazione dall'Italia di pacchi viveri, materiali e mezzi ad essa forniti dall'estero e di sua pertinenza;

k) autorizzare la C.A.R.E. e l'Organizzazione distributrice ad informare il pubblico italiano ed estero che il Governo italiano approva gli scopi di questo Accordo e le operazioni da esso previste;

l) ammettere in Italia tre ufficiali americani di collegamento e un numero maggiore da concordarsi di comune accordo, per rappresentare la C.A.R.E. nei suoi rapporti con l'Organizzazione distributrice e con il Governo italiano, nonchè ammettere personale aggiunto da concordarsi il quale potrà essere necessario per le operazioni della C.A.R.E. se questa dovrà assumere la gestione e la distribuzione di cui al punto 3).

5° Con l'autorizzazione degli acquirenti dei pacchi la C.A.R.E. potrà specificare i destinatari ai quali i pacchi viveri dovranno essere consegnati. Per i pacchi senza destinatario o inviati genericamente a favore dell'Italia, sarà facoltà della C.A.R.E. di indicare essa stessa il nominativo del destinatario. La C.A.R.E., a tale scopo, sarà lieta di ricevere dal Governo italiano indicazioni circa i nominativi da utilizzare in questi casi.

6° Il presente Accordo entrerà in vigore il 15 maggio 1946, e prima di tale data il Governo prenderà le misure necessarie per l'emanazione dei provvedimenti perchè sia concessa specificamente alla C.A.R.E. l'esenzione dai diritti ed imposte indicati ai punti 4 (a) e 4 (b). Nell'eventualità che detti provvedimenti non fossero emanati entro tale data, su richiesta della C.A.R.E. il Governo consentirà alla C.A.R.E. stessa di esportare liberamente dall'Italia tutti i beni di sua proprietà, che essa non si sia procurati in Italia, oppure darà istruzioni all'E.N.D.S.I., affinchè nell'esercizio delle proprie facoltà, riceva i pacchi-dono in franchigia, quale delegato della C.A.R.E., senza che con ciò vengano pregiudicati i diritti della C.A.R.E. in fatto di proprietà dei pacchi e di controllo della gestione del servizio, e coinvolta la responsabilità della C.A.R.E.

7° Le parti potranno porre fine a questo Accordo con un preavviso scritto di 120 giorni.

Firmato il 26 aprile 1946, nella città di Roma.

Per la « Cooperative for American Remittances to Europe, Inc. »
LINCOLN CLARK

Per il Governo italiano
ALCIDE DE GASPERI

Visto d'ordine del Presidente del Consiglio dei Ministri, in virtù dei poteri di Capo Provvisorio dello Stato conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98.

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ALLEGATO *A*

COMPOSIZIONE DEI PACCHI « 10 IN 1 »

I pacchi C.A.R.E. « 10 in 1 » erano originariamente destinati a nutrire dieci soldati americani per un giorno. La C.A.R.E. è stata informata dal Governo americano che, a causa di una momentanea scarsità di taluni prodotti in scatola, sono state apportate talune variazioni nella composizione dei pacchi al momento della loro confezione.

Nella fornitura di pacchi « 10 in 1 », il Governo americano ha indicato la seguente distinta dei prodotti contenuti, i quali variano a seconda dei diversi « menus »:

	Unità	Menu 1	Menu 2	Menu 3	Menu 4	Menu 5
	N.	once (peso lordo)				
« Army spread » (pasta di pesce, ecc.), in scatola	2	7,5	7,5	7,5	7,5	7.5
Salsicciette, in scatola. .	10	60	—	—	—	—
Polpettone « corned beef », o carne e riso. .	2	26	—	—	—	—
Prosciutto e uova, in scatola	2	68	—	—	—	—
Stufato e spaghetti, in scatola	2	—	68	—	—	—

	Unità N.	Menu 1	Menu 2	Menu 3	Menu 4	Menu 5
			once (peso lordo)			
Prosciutto (« bacon ») affettato in scatola	2	—	48	—	—	—
Lombata di maiale, in scatola	10	—	60	—	—	—
Carne di manzo, in scatola	4	—	—	48	—	—
Carne di maiale e grano, in scatola	10	—	—	60	—	—
Salsicce di maiale in scatola	2	—	—	68	—	—
Arrosto di manzo, in scatola	4	—	—	—	48	—
Carne di maiale con salsa di mele, in scatola	10	—	—	—	60	—
Salsicce di maiale in scatola	2	—	—	68	—	64
Prosciutto con salsa d'uva secca e patate dolci, in scatola	10	—	—	—	—	68
Formaggio in scatola	10	—	—	—	—	32,5
Biscotti	2	56	64	56	64	56
Cereali, assortiti	2	20	20	20	20	20
Budino di frutta, in scatola	10	35	—	—	—	—
Torta di frutta, in scatola	10	—	35	—	—	—
« Plum pudding » (budino di sultanina, canditi, ecc.) in scatola	10	—	—	35	—	—
Budino di fichi, in scatola	10	—	—	—	35	—
Budino di ananasso e riso, in scatola	10	—	—	—	—	37,5
Marmellata, in scatola	2	22	22	22	22	22
Pomodori, in scatola	2	38	—	—	—	—
Granoturco, in scatola	2	24	—	—	—	—
Piselli, in scatola	2	—	—	40	—	—
Fagiuoli (snap), in scatola	2	—	—	—	38	—
Fagiuoli (lima), in scatola	2	—	—	—	—	40
Caffè, solubile, in scatola	4	2	4	2	4	2
Cacao, bevanda	2	20	—	20	—	20
Latte evaporato in scatola	2	12	12	12	12	12
Zucchero	2 o 4	12	24	12	24	24
Sale	2-4	2	2	2	2	2
Torrone	10	20	—	—	20	—
Noccioline americane, in scatola	2	—	15	—	—	—
Tavolette di frutta compressa	10	—	—	20	—	—
Tavolette di cioccolata	10	—	—	—	—	20
Sigarette (pacchetti da 10)	10	100	100	100	100	100
Fiammiferi (pacchetti da 20)	10	200	200	200	200	200
Carta per toeletta (pacchetti da 125 fogli)	2	250	250	250	250	250
Asciugamani di carta (pacchetti da 20)	2	40	40	40	40	40
Apriscatole (numero)	2	2	2	2	2	2
Sapone (sbarre)	2	2	2	2	2	2
Spugne (di cellulosa)	2		(mezza oncia)			
Pastiglie per purificare l'acqua (bottiglie da 50)	2	100	100	100	100	100
Succo d'uva, in polvere (pacchetti)		10	—	—	—	—
Succo d'arancia, in polvere (pacchetti)		—	—	10	—	10
Succo di limone, in polvere (pacchetti)		—	10	—	10	—
Zucchero (pacchetti da once 1,2)		10	10	10	10	10
Biscotti (pacchetti da 20)		20	20	20	20	20
Tavolette di « starch jelly »		10	—	—	—	—
Torrone (tavolette)		—	10	—	—	—
Cioccolata (tavolette)		—	—	10	—	—
Cioccolata e noci di cocco		—	—	—	10	—
Tavolette alla vaniglia		—	—	—	—	10
« Chewing gum » (pezzi)		10	10	10	10	10

VALORE NUTRITIVO MEDIO

	Unità	Menu 1	Menu 2	Menu 3	Menu 4	Menu 5
Calorie		4031	3950	4180	3800	4260
Proteine	gr.	139	118	144	133	123
Grassi	»	147	180	157	190	180
Calcio	»		0,6	1,2	0,7	1,9
Ferro	mgr.		28	23,5	23	18,9
Vitamina *A*	U.I.	8050	1350	1758	820	3450
Thiamine	»	2,4	2,6	2,8	2,8	2,9
Riboflavin	»	3,3	3,0	3,9	3,2	3,3
Niacin	»	28,5	26,6	27,3	24,2	25,1
Acido ascorbico	»	78	66	80	70	80

CONTENUTO MEDIO DI CIASCUN PACCO

Peso lordo	libbre	49
Peso netto (complessivo)	»	37,5
» » (generi alim.)	»	25,7

Dimensioni 21" × 14,5" × 8"

PESO MEDIO DEI GENERI ALIMENTARI IN CIASCUN PACCO

Carni	libbre	9,6
Cereali	»	4,4
Zucchero	»	3,8
Frutta e marmellata	»	2,7
Legumi ecc.	»	2,5
Bevande	»	1
Latte evaporato	»	0,8
Burro	»	0,5
Formaggio	»	0,4

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1946.

Variazione d'imposta e del prezzo di vendita dei fiammiferi estratti dalle fabbriche del territorio nazionale dal 1° giugno 1943 al 31 maggio 1944.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14;

Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1042;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1943, che stabiliva la tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1944, numero 03/20429, col quale il prezzo suddetto veniva nuovamente variato, con decorrenza 1° gennaio 1945;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1945;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393;

Visto l'art. 2, n. 1, del decreto Ministeriale 15 ottobre 1945, n. 2044;

Viste le proposte della Commissione tecnico amministrativa, prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Determina:

Art. 1.

I prezzi di vendita al pubblico e le aliquote di imposta sui sottonotati tipi di fiammiferi estratti dalle fabbriche del territorio nazionale dal 1° giugno 1943 al 31 maggio 1944, sono stabliti nelle misure di cui al prospetto che segue:

A) Per i territori a sud del Garigliano:

Tipi di fiammiferi	Imposta di fabbricazione	Prezzo di vendita
1) *Per le fabbriche della provincia di Napoli*		
a) per il periodo 1° giugno 1943 14 gennaio 1944:		
Cerini in scatole da 100	0,6424	1 —
Solforati in scatole da 100	0,1605	0,40
b) per il periodo 15 gennaio 1944-31 maggio 1944:		
Cerini in scatole da 100	1,24	2 —
Solforati in scatole da 100	0,2920	1,20
2) *Per le fabbriche della provincia di Benevento*		
a) per il periodo 1° giugno 1943-14 novembre 1943:		
Solforati in scatole da 100	0,1605	0,40
b) per il periodo 15 novembre 1943-31 maggio 1944:		
Solforati in scatole da 100	0,1605	2,80
3) *Per i fiammiferi usciti dal Deposito doganale di Bari*		
Cerini n. 9 in scatole da 100	0,6243	1 —
Svedesi N. in scatole da 50	0,2424	0,50
Svedesi R. in scatole da 50	0,2424	0,40
Minerva 2/28	0,2664	0,40
Minerva 6/48	0,4430	0,65
Solforati in scatole da 100	0,1605	0,40
Solforati in scatole da 90	0,1605	0,40
4) *Per la fabbrica Faraci di Valguarnera (Sicilia)*		
a) per il periodo 1° giugno 1943-30 settembre 1943:		
Solforati in scatole da 100	0,1605	0,40
b) per il periodo 1° ottobre 1943-31 dicembre 1943:		
Solforati in scatole da 100	0,1605	0,70
c) per il periodo 1° gennaio 1944-31 maggio 1944:		
Solforati in scatole da 100	0,1605	2,40

B) Per i territori a nord del Garigliano:

Per il periodo 1° giugno 1943-31 maggio 1944.

Tipi di fiammiferi	Imposta di fabbricazione	Prezzo di vendita
Cerini normali da 100 S.	0,4177	1 —
Cerini ridotti da 100 S.	0,4467	1 —
Cerini normali da 50 A.	0,2217	0,50
Cerini grossetti da 20 A.	0,0796	0,40
Svedesi normali da 50 A.	0,0786	0,40
Svedesi ridotti da 50 A.	0,1097	0,40
Bossoli da 100 S.	0,0176	1 —
Minerva da 28 A.	0,0794	0,40
Minerva da 48 A.	0,1211	0,65
Minerva giganti da 20 A.	0,0100	0,50
Minerva contro vento 20 A.	0,0095	0,50
Contro vento normali da 30 A.	0,0092	0,50
Strappo da 100 A.	0,0100	1,60
Strappo da 300 A.	0,0064	4,50
Solforati da 100 S.	0,0100	0,40

Art. 2.

I prezzi di vendita al pubblico, come sopra esposti, per il territorio a sud della linea del Garigliano, valgono anche per i prodotti immessi direttamente al consumo dalle fabbriche dopo l'8 settembre 1943, ai fini previsti dall'art. 3, comma 2° del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 luglio 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(2595)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1946.

Apertura in Bibbiena stazione, di una dipendenza della Banca mutua popolare Aretina, con sede in Arezzo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca mutua popolare Aretina, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Arezzo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca mutua popolare Aretina, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Arezzo, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Bibbiena stazione, frazione del comune di Bibbiena (Arezzo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2549)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di San Felice sul Panaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del-

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto Ministeriale in data 10 dicembre 1945, con il quale i signori dott. Ferro Ferri e Silvio Giovanninetti vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di San Felice sul Panaro;

Considerato che il dott. Ferri è deceduto ed occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

I signori Silvio Giovanninetti e Angiolo Malaguti sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di San Felice sul Panaro, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2544)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1946.

Nomina del Consiglio direttivo del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 138, concernente la costituzione del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.);

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del Consiglio direttivo previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo Luogotenenziale;

Decreta:

Il Consiglio direttivo del Comitato Italiano Petroli, per la durata indicata nel comma 3° dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, numero 138, è composto dalle seguenti persone:

comm. Alberto De Graan, comm. Mario Insom, gr. cr. Mario Petrucci, dott. Silvio Salvi, ing. Alberto Velani.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 aprile 1946.

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(2608)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Siena ad assumere un mutuo per il pareggio del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 27 luglio 1946, l'Amministrazione provinciale di Siena è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 25.000.000 per il pareggio del bilancio 1946 col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2614)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Agrigento a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 26 luglio 1946, l'Amministrazione provinciale di Agrigento è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.000.000 per il pareggio del bilancio 1946 col concorso dello Stato nella misura del 50% dell'annualità di ammortamento.

(2615)

Autorizzazione al comune di Ottaviano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 22 giugno 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Ottaviano (provincia di Napoli), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1946.

(2616)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 30 agosto 1946 - N. 182

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400 —

Rendita 3,50 % 1906	91 —
Id. 3,50 % 1902	83,35
Id. 3 % lordo	74,775
Id. 5 % 1935	97,025
Redimibile 3,50 % 1934	82,275
Id. 5 % 1936	96,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,375
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,775
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,825
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,050
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,075
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,725
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,875
Id. 5 % convertiti 1951	97,675

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*)

Elenco n. 12

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	760915	350 —	Gianti *Lucia* di Bernardo, moglie di De giovanni Giacomo, dom. in Celle di Macra (Cuneo).	Gianti *Maria* di Bernardo, ecc., come contro.
Id.	802224	875 —	Gianti *Lucia* di Bernardo, *nubile*, dom. in Celle Macra (Cuneo).	Gianti *Maria* di Bernardo, *moglie* di De giovanni Giacomo, dom. in Celle di Macra.
Red. 3,50 % (1934)	179853	1.050 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	122980	1.750 —	Lebole Luigia fu Giacomo, moglie di Fogliato *Gio. Pietro*, dom. in Torino.	Lebole Luigia fu Giacomo, moglie di Fogliato *Pietro Giovanni*, dom. in Torino.
Id.	154680	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	186931	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	4024	2.570 —	Zocchi Eugenia fu Pietro, moglie di Caire *Alessandro*, dom. in Casale Monferrato (Alessandria), con vincolo dotale.	Zocchi Eugenia fu Pietro, moglie di Caire *Giovanni Alessandro*, ecc., come contro
Cons. 3,50 % (1906)	839400	154 —	*Belloni* Carlo e Remigio fu *Giuseppe*, eredi indivisi del padre, dom. a Pieve del Cairo (Pavia), con usufrutto a Lanzarotti Maria fu *Mariano*, ved. di *Belloni Giuseppe*.	*Bellone* Carlo e Remigio fu *Alessandro Giuseppe*, eredi indivisi del padre, dom. a Pieve del Cairo, con usufrutto a Lanzarotti Maria fu *Marziano*, ved. di *Bellone Alessandro Giuseppe*.
Red. 3,50 % (1934)	478059	441 —	*Belloni* Remigio fu *Giuseppe*, dom. in Pieve del Cairo (Pavia), con usufrutto a Lanzarotti Maria fu Marziano, ved. di *Belloni Giuseppe*.	*Bellone* Remigio fu *Alessandro Giuseppe*, ecc., come sopra.
Id.	478058	444,50	*Belloni* Carlo fu *Giuseppe*, dom. in Pieve del Cairo, con usufrutto a Lanzarotti Maria fu Marziano, ved. di Belloni Giuseppe.	*Bellone* Carlo fu *Alessandro Giuseppe*, ecc. come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	178714	1.235,50	Trojani *Isabella* fu Giovanni, moglie di De Lutti Vittorio, dom. a Venezia, con vincolo dotale.	Trojani *Elisabetta* fu Giovanni, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	538238	1.050 —	Lanzani Erminia di Achille, moglie di Paleari *Oreste* fu Giuseppe, dom. in Lissone (Milano), con vincolo dotale.	Lanzani Erminia di Achille, moglie di Paleari *Anibale Emilio Oreste* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	331918	700 —	Franchomme Antonietta fu Luigi, moglie di Lanzara *Antonino*, dom. in Napoli.	Franchomme Antonietta fu Luigi, moglie di Lanzara *Antonio*, dom. in Napoli.
Cons 3,50 % (1906)	647499	350 —	Ronconi *Anna* di Francesco, moglie di Zoli Ulisse, dom. a Predappio.	Ronconi *Lucrezia Anna*, ecc., come contro.
Red 3,50 % (1934)	122713	1.151,50	Ronconi *Anna* di Francesco, ecc., come sopra.	Ronconi *Lucrezia Anna* di Francesco, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	441303	7 —	Rosset *Battistina Stefania* (*Baptistine Stephanie*) fu *Francesco Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre *Brédu* o *Brédy* Rosalia Angelica (Rosalie Angelique) fu *Alessio Antonio*, ved. Rosset, dom. a Parigi, con usufrutto a *Brédu* o *Brédy* Rosalia Angelica fu *Alessio Antonio*, ved. di Rosset *Francesco Giuseppe*.	Rosset *Battistina Maria* fu *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre *Brédy* Rosalia Angelica fu *Antonio Alessio* ved. Rosset, dom. a Parigi, con usufrutto a *Brédy* Rosalia Angelica fu *Antonio Alessio*, ved. di Rosset *Giuseppe*
Id.	441304	21 —	Come sopra, senza usufrutto.	Come sopra, senza usufrutto.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
		3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	503963	1.050 —	Varone Marco Aurelio di *Michele*, dom. in Roma, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Varone *Michele* fu Luigi e Catelli Filomena fu Alessandro, maritata Varone, dom. a Roma.	Varone Marco Aurelio di *Michelangelo*, dom. in Roma, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Varone *Michelangelo* fu Luigi e Catelli Filomena fu Alessandro, maritata Varone, dom. a Roma.
Rend. 5 %	208414	325 —	*Borra* Giuseppe fu Secondo, (ipotecata per cauzione).	*Bobba* Giuseppe fu Secondo, ecc. come contro.
Red. 3,50 % (1934)	380146	336 —	*Nesti Linda Teresa* fu *Gustavo*, minore sotto la patria potestà della madre Eichelberg Zelinda fu Alessandro, ved. Nesti Gustavo, dom. a Roma.	*Eichelberg Linda* di *Zelinda*, minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(1660) Roma, addì 6 giugno 1946 *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto per le case popolari di Cuneo

Con decreto Ministeriale in data 29 agosto 1946, l'architetto Boussu Rodolfo viene nominato, per la durata di mesi tre, commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Cuneo.

(2611)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di alcune cattedre della Università di Roma, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Roma sono vacanti le cattedre sotto indicate, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolari da altri Atenei:

Facoltà di giurisprudenza:
Diritto civile.

Facoltà di lettere e filosofia:
Storia moderna;
Storia ed istituzioni mussulmane;
Filosofia morale.

Facoltà di magistero:
Storia della filosofia.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della competente Facoltà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2613)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Revoca del concorso per esami a 20 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa centrale

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1943, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 1943, con il quale venne bandito un concorso per esami a 20 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale;
Ritenuto che, a causa degli avvenimenti bellici, il detto concorso, per il quale non si è nemmeno provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice nè sono state iniziate le prove d'esame, è rimasto sospeso;
Considerato che occorre provvedere alla revoca del decreto Ministeriale summenzionato;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 16 marzo 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 1943, con cui venne bandito un concorso per esami a 20 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa centrale.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1946

Il Ministro: DE COURTEN

(2627)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.